

**DISCIPLINA DELLE MODALITA'DI CONFERIMENTO
DELLE ATTESTAZIONI AL MERITO DI PROTEZIONE CIVILE
DI CUI ALL'ART. 32 DELLA L. R. 26 FEBBRAIO 2014, N. 2**

Art. 1 Finalità

1. Il conferimento delle attestazioni al merito di protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del Sistema Regionale di protezione civile attraverso significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.
2. Il presente provvedimento disciplina le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione delle attestazioni di cui al comma 1.

Art. 2 Tipologia delle attestazioni e requisiti

1. Le attestazioni al merito di Protezione Civile sono costituite da Encomi e Benemerenze.
2. L'Encomio può essere concesso ai soggetti di cui al successivo comma 4, che si siano resi protagonisti di azioni e/o attività di protezione civile caratterizzate da eccezionale coraggio, abnegazione o sacrificio.
3. Gli Encomi sono così articolati:
 - a) Encomio semplice: per attività o azioni di protezione civile in occasione di emergenze di rilievo regionale o nazionale nelle quali sia stato profuso un eccezionale impegno e ne sia derivata una esaltazione dei valori fondanti il sistema di protezione civile;
 - b) Encomio solenne: per attività o azioni di protezione civile che si siano rivelate fondamentali per la vita umana e per la tutela dei più deboli.
4. L'Encomio può essere concesso:
 - a) alla memoria, qualora l'avente diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al precedente comma 2 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze;
 - b) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attività di soccorso, assistenza e solidarietà;
 - c) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera b), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al precedente comma 2.

5. Le Benemerenze possono essere concesse per il riconoscimento delle attività svolte in occasione di eventi di cui all'art. 7, del D.Lgs. 1/2018, per i quali sia stato deliberato lo stato di calamità da parte della Regione Lazio, ovvero lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri.
6. Le Benemerenze sono così articolate:
 - a) Benemerenza semplice: viene riconosciuta ai soggetti di cui al precedente comma 4, che abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno 15 giorni, in una delle circostanze di cui al precedente comma 5;
 - b) Benemerenza solenne: viene riconosciuta ai soggetti di cui al precedente comma 4, che abbiano prestato servizio, anche non continuativo per almeno 30 giorni almeno in due circostanze di cui al precedente comma 5.
7. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può comunque proporre il conferimento delle attestazioni al merito di Protezione Civile a strutture o organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti italiani e stranieri che abbiano dato lustro, con singoli atti o con prolungato impegno, allo spirito e ai valori della protezione civile.

Art. 3 Modalità di concessione

1. Con atto del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, viene fissato un termine entro il quale è possibile presentare le candidature per il riconoscimento delle attestazioni di cui all'art. 2.
2. Il procedimento concessivo delle attestazioni al merito di protezione Civile si avvia a seguito di formale richiesta avanzata dalle amministrazioni ed enti pubblici e privati, dalle istituzioni e dalle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 7, per il riconoscimento dell'Encomio di cui all'art. 2, comma 3, ciascun organismo può proporre un riconoscimento a titolo collettivo ed uno a titolo individuale
4. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile predispone adeguati strumenti informativi per disciplinare le modalità d'inoltro delle istanze di conferimento.
5. L'organismo segnalante è il solo responsabile della correttezza dei dati inoltrati.
6. L'attestazione è conferita dal Presidente della Regione, con proprio Decreto, su proposta del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Art. 4 Commissione

1. Con atto del Direttore Dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile è istituita una Commissione incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni al merito di cui all'art.2 e di sottoporre al Direttore stesso le candidature valutate positivamente.
2. La Commissione, che opera a titolo gratuito, è composta da:

- a) un dirigente dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, con funzioni di presidente, che individua il segretario della commissione, scelto fra il personale dell'Agenzia;
 - b) quattro membri scelti tra i presidenti, o loro delegati, dei coordinamenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del regolamento Regionale n. 12/2017 da individuarsi mediante sorteggio;
 - c) due membri scelti tra i presidenti, o loro delegati, delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Regionale 12/2017, da individuarsi mediante sorteggio.
3. La Commissione viene nominata con decreto del Direttore dell'Agenzia e resta in carica per un anno dalla nomina. I componenti della stessa, sia sotto il profilo soggettivo che dell'Organizzazione di Volontariato rappresentata, non possono essere nominati per più di un mandato se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente nomina.
 4. In relazione alle candidature pervenute, la Commissione valuta l'effettiva sussistenza dei presupposti per il conferimento delle Benemerenze e degli elementi che caratterizzino in termini di eccezionalità l'apporto collettivo o individuale ai fini della attestazione di Encomio, formulando, in caso di ammissione alla attestazione di merito, la relativa motivazione che sarà riportata sull'attestato.

Art. 5 Albo generale

1. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile cura la tenuta e l'aggiornamento di un albo generale degli insigniti.

Art. 6 Diplomi ed insegne

1. A seguito del conferimento delle attestazioni al merito di protezione Civile, viene rilasciato un diploma di attestazione.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione in merito, l'acquisto delle insegne è a carico della persona o dell'organismo insigniti.
3. Le specifiche tecniche dei diplomi e delle insegne sono stabilite con Decreto del Presidente della Regione.
4. La realizzazione delle insegne deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche definite dal Decreto di cui al precedente comma 3.